VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 marzo 2011, in Pistoia, presso la sede dell'Associazione Industriali, si sono riuniti

l'Associazione Industriali di Pistoia, rappresentata dall'Ufficio Relazioni Industriali nella persona del Responsabile Alessandro Vaiani,

la CGIL territoriale di Pistoia, nelle persone di Daniele Gioffredi

la CISL territoriale di Pistoia, nelle persone di Alessandro Vivarelli

la UIL territoriale di Pistoia, nelle persone di Alberto Morosi

premesso che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "*imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzioni corrisposte in relazioni ad incrementi di produttività*" per il periodo di imposta 2011,

le parti intendono cosi fornire un possibile strumento di applicazione della *"detassazione"* per tutte le aziende e/o enti aderenti ad Assindustria Pistoia, indipendentemente dal settore di appartenenza,

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese e/o enti aderenti ad Assindustria Pistoia nella medesima provincia di Pistoia sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, qualora ricorrano le condizioni, potranno applicare dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, e relative maggiorazioni, l'indennità di ottimizzazione organizzativa così come disciplinata dall'art. 2 – parte quinta – del CCNL 04/11/2009 per le aziende esercenti l'industria della Carta e Cartone, clausole flessibili e clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzie delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le imprese, qualora ricorrano le condizioni, potranno applicare le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Pistoia.

Le imprese informeranno la rispettiva RSU aziendale e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Resta ferma l'applicazione del presente atto anche per gli anni successivi al 2011, laddove la normativa confermi o proroghi la possibilità di accedere al regime di tassazione agevolata alle medesime condizioni di cui in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Assindustria Pistoia

p. la CGIL

p. la CISL

p. la UIL